



## COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Olbia Tempio

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 11/06/2014

OGGETTO: IUC ANNO 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.

L'anno **2014** addì **11** del mese di **Giugno** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta Pubblica di **Prima convocazione**, con l'intervento dei Signori:

Consiglieri	Presente
TIROTTA ANTONIO	SI
DEMURO MARCO	SI
MELAIU PIETRO	SI
PIRINA PASQUALE	SI
MOI MICHELA	SI
ADDIS MARCO	SI
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA	SI
CAREDDU TOMASINA	SI
SCANO MARIELLA	SI
GIORGIONI PIETRO	SI
LEONI MONICA	SI
USCIDDA DARIO	SI
CASSONI MATTEO	SI

Totale presenti: **13** Totale assenti: **0**

Il Presidente, TIROTTA ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Cristina Venuto

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco pone in trattazione l'argomento in oggetto precisando che la maggioranza non ha voluto aumentare le aliquote delle seconde case; a tal fine dà la parola all'Assessore Demuro che ricorda, tra l'altro, le scadenze come previste per legge e sottolinea che nel 2014 l'amministrazione non ha inteso aumentare le aliquote IMU ma si sta procedendo a confermare le aliquote previste per l'esercizio finanziario 2013;

**PREMESSO** che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il comma 703, a seguito dell'istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

che il Comune, nella determinazione delle aliquote IMU deve, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

che il decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, all'articolo 1, prevede che per l'anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 12 del 07/05/2013 con cui erano state determinate per lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota ridotta 4,00 ‰ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa;
- aliquota 5,00 ‰ per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti di secondo grado in linea retta o collaterale sulla base delle disposizioni individuate nel regolamento comunale
- aliquota 6,60 ‰ per i fabbricati dichiarati in catasto nelle categorie C/1 e C/3
- aliquota 7,60 ‰ ordinaria per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili.

**RILEVATO** che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica: all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

**RILEVATO** che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote dell'IMU per l'anno 2014;

che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**RICHIAMATI** l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014;

il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;

anche l'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 167/2000 e s.m.i. è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale.

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile Servizio Finanziario.

VISTO il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

UDITO l'intervento del Consigliere Cassoni che richiamando l'art. 39, comma 2, del Regolamento IUC chiede delucidazione sull'aliquota ridotta del 4 per mille prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A1, A/8, A/9; in particolare chiede la ragione per la quale si dispone che dette abitazioni principali siano escluse dal beneficio dell'esenzione e nel contempo però se ne preveda una aliquota "ridotta" in luogo della previsione, più coerente, dell'aliquota massima.

SENTITA la replica del Sindaco che sottolinea l'irrilevanza, in termini di poste di bilancio, di dette previsioni in considerazione dell'assenza o comunque della scarsa presenza sul territorio di dette categorie di immobili.

VISTO il seguente esito della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: n. 13
- Consiglieri favorevoli: n. 9
- Consiglieri contrari: n. -
- Consiglieri astenuti: n. 4

## **DELIBERA**

1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni:

- aliquota ridotta 4,00 ‰ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa;
- aliquota 5,00 ‰ per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti di secondo grado in linea retta o collaterale sulla base delle disposizioni individuate nel regolamento comunale

- aliquota 6,60 ‰ per i fabbricati dichiarati in catasto nelle categorie C/1 e C/3
- aliquota 7,60 ‰ ordinaria per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili.

- 2) Di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i..
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

#### Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti: n. 13  
Favorevoli: n. 9  
Contrari: n. -  
Astenuiti: n. 4

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 24**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Finanziari**

Oggetto: **IUC ANNO 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Finanziari)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/05/2014

Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Maria Paola Palmas

## Visto contabile

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/05/2014

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Paola Palmas



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(F.to TIROTTA ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dr.ssa Cristina Venuto)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 24/06/2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5184.

Aglientu, li 24/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Cristina Venuto)

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/06/2014 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Aglientu, li 11/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Cristina Venuto)

---

Copia conforme all'originale così come in atti.

Aglientu, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Cristina Venuto)